

## Unione delle Terre d'Argine

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine, avente per oggetto **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, e contestuale variazione dei bilanci 2017/2019 e 2018/2020”**

### Il Revisore unico dei conti

Preso visione della documentazione messa a disposizione dall'Ente;

Considerato che:

L'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 stabilisce che:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

In base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Viste le variazioni degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati per modifica di esigibilità;

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta dell'Unione e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui dalle citate disposizioni di legge;

Verificati i seguenti accertamenti e impegni, sia in parte corrente che in conto capitale, conservati tra gli elenchi dei residui attivi e passivi, individuati con metodo a campione:

Allegato E: act. n. 2013/32, 2012/224, 2016/184, 2016/180;

Allegato F: imp. n. 2016/53,

Preso atto della variazione intervenuta con determina in data odierna in merito al riaccertamento dei residui del settore Servizi Sociali;


*Dall'esame è risultata la regolarità degli accertamenti e degli impegni in ossequio a quanto stabilito dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi e passivi conservati sono relativi ad entrate accertate e spese impegnate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate o pagate.*

### ESPRIME

il proprio parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui e alla reimputazione degli stessi in funzione della competenza alle annualità 2018 e successive con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Carpi, 16 marzo 2018,

IL REVISORE UNICO

  
Dott. Ivan Villa